

COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO

Provincia di Livorno

Regolamento generale delle entrate comunali

**Approvato con
deliberazione del
Consiglio Comunale
n. _____ del _____**

Allegato 2

Indice:

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 - Oggetto e scopo del regolamento
- Articolo 2 - Rapporti ed assistenza al contribuente/utente
- Articolo 3 - Chiarezza delle norme regolamentari
- Articolo 4 - Pubblicità dei provvedimenti comunali

TITOLO II DISPOSIZIONI GENERALI ENTRATE COMUNALI

- Articolo 5 - Individuazione delle entrate comunali
- Articolo 6 - Soggetti Responsabili delle Entrate
- Articolo 7 - Determinazione di aliquote, tariffe, prezzi e scadenze di versamento
- Articolo 8 - Agevolazioni

TITOLO III GESTIONE, RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE

- Articolo 9 - Forme di gestione
- Articolo 10 - Modalità di pagamento dei tributi
- Articolo 11 - Attività di controllo delle entrate
- Articolo 12 - Attività di accertamento delle entrate tributarie
- Articolo 13 - Accertamento delle entrate non tributarie
- Articolo 14 - Avviso di accertamento esecutivo tributario
- Articolo 15 - Avviso di accertamento esecutivo patrimoniale
- Articolo 16 - Importo minimo per il recupero
- Articolo 17 - Sanzioni tributarie
- Articolo 18 - Sanzioni non tributarie
- Articolo 19 - Interessi moratori
- Articolo 20 - Notificazione degli atti, spese postali e oneri di riscossione a carico debitore
- Articolo 21 - Sollecito bonario
- Articolo 22 - Dilazioni di pagamento
- Articolo 23 - Transazione di crediti derivanti da entrate non tributarie
- Articolo 24 - Rimborsi

TITOLO IV ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO

PARTE I INTERPELLO TRIBUTARIO

- Articolo 25 - Diritto di interpello del contribuente
- Articolo 26 - Presentazione dell'istanza di interpello
- Articolo 27 - Istanza di interpello
- Articolo 28 - Adempimenti del Comune
- Articolo 29 - Efficacia della risposta all'istanza di interpello

PARTE II

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

- Articolo 30 - Disciplina dell'istituto dell'accertamento con adesione
- Articolo 31 - Ambito di applicazione dell'accertamento con adesione
- Articolo 32 - Competenza
- Articolo 33 - Attivazione del procedimento per la definizione in accertamento con adesione
- Articolo 34 - Accertamento con adesione ad iniziativa dell'ufficio
- Articolo 35 - Accertamento con adesione ad iniziativa del contribuente
- Articolo 36 - Esame dell'istanza ed Invito a comparire per definire l'accertamento
- Articolo 37 - Atto di accertamento con adesione
- Articolo 38 - Esito negativo del procedimento
- Articolo 39 - Perfezionamento della definizione
- Articolo 40 - Effetti della definizione
- Articolo 41 - Riduzione della sanzione

PARTE III

AUTOTUTELA TRIBUTARIA

- Articolo 42 - Esercizio dell'autotutela
- Articolo 43 - Autotutela su istanza di parte
- Articolo 44 - Effetti

PARTE IV

RECLAMO E MEDIAZIONE

- Articolo 45 - Reclamo e mediazione – ambito di applicazione
- Articolo 46 - Effetti della presentazione dell'istanza di mediazione
- Articolo 47 - Trattazione dell'istanza
- Articolo 48 - Accordo di mediazione
- Articolo 49 - Perfezionamento dell'accordo di mediazione
- Articolo 50 - Sanzioni
- Articolo 51 - Mancato perfezionamento della mediazione o accoglimento parziale
- Articolo 52 - Provvedimento di diniego
- Articolo 53 - Irregolarità nel perfezionamento della definizione

PARTE V

RAVVEDIMENTO OPEROSO

- Articolo 54 - Ravvedimento operoso

TITOLO V

NORME FINALI

- Articolo 55 - Norme finali

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento, in attuazione delle disposizioni dell'art. 52 del D. Lgs. 15.12.1997 n. 446, disciplina in via generale la riscossione, la gestione, l'accertamento, la liquidazione e i rimborsi relativi alle entrate comunali tributarie, alle entrate patrimoniali di diritto pubblico e di diritto privato, nonché alle altre entrate comunali, oltre alle attività di contenzioso, altri gli strumenti deflattivi, e ogni altra attività relativa alle entrate tributarie, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/utenti, perseguendo obiettivi di equità, efficacia, economicità, buon andamento e trasparenza nell'attività amministrativa, nonché di collaborazione con il contribuente.
2. Le norme in materia di riscossione potenziata non si applicano alle sanzioni derivanti dall'applicazione delle norme del Codice della Strada.
3. Non sono oggetto di disciplina regolamentare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, riservate alle relative disposizioni legislative.
4. Sono inoltre esclusi dal presente regolamento i trasferimenti dello stato e di altri enti pubblici.
5. Le norme del presente provvedimento si applicano in quanto non in contrasto con diverse disposizioni contenute nei regolamenti di disciplina specifica del singolo tributo o altra entrata, nonché nel regolamento comunale di contabilità.

Art. 2

Rapporti ed assistenza al contribuente/utente

1. I rapporti con i contribuenti e con gli utenti devono essere informati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza, pubblicità.
2. Il Comune garantisce in forma gratuita il servizio di informazione al contribuente per gli adempimenti connessi alla determinazione dei tributi in autoliquidazione.
3. La comunicazione in modalità telematica deve rispettare le norme di certezza della fonte di provenienza della istanza o richiesta e di individuazione del soggetto interessato.

Art. 3

Chiarezza delle norme regolamentari

1. Le norme regolamentari devono essere redatte in modo chiaro, al fine di consentire un'agevole interpretazione da parte dei cittadini e di perseguire l'obiettivo della certezza nell'applicazione delle disposizioni adottate.

Art. 4

Pubblicità dei provvedimenti comunali

1. Il Comune assicura adeguate forme di pubblicità volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia tributaria.

TITOLO II

DISPOSIZIONI GENERALI ENTRATE COMUNALI

Art. 5

Individuazione delle entrate comunali

1. Costituiscono entrate tributarie quelle derivanti dall'applicazione delle vigenti leggi dello Stato, le quali, in attuazione della riserva dell'art. 23 della Costituzione, individuano i tributi di pertinenza del Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi, le aliquote massime, con esclusione dei trasferimenti di quote di tributi erariali, regionali e provinciali.
2. Costituiscono entrate patrimoniali le entrate di diritto pubblico e di diritto privato, quali, a titolo esemplificativo, e non esaustivo, le entrate derivanti da canone concessione spazi ed aree pubbliche (C.O.S.A.P.), le sanzioni amministrative (diverse da quelle derivanti dall'applicazione del Codice della Strada), i canoni di locazione, gli oneri edilizi, le entrate corrispettive del servizio di refezione scolastica, le rette degli asili nido, le entrate da servizi cimiteriali, le tariffe per l'utilizzo degli impianti sportivi e delle sale comunali, altre entrate da servizi a domanda individuali.

Art. 6. Soggetti Responsabili delle Entrate

1. Per ogni tributo di competenza dell'ente, è designato il Funzionario Responsabile, cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa ai tributi, fra cui le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, le attività istruttorie di controllo e verifica, finalizzate all'emissione dei provvedimenti di accertamento e rimborso, l'irrogazione sanzioni, le attività di riscossione volontaria e coattiva del credito, la gestione del contenzioso tributario, il controllo sull'operato del concessionario, in caso di gestione affidata a terzi.
2. Il Funzionario responsabile rappresenta in giudizio l'ente per le entrate per cui il legislatore ha previsto tale funzione.
3. Il Regolamento di organizzazione determina le modalità per l'eventuale sostituzione del funzionario stesso in caso di assenza.
4. Per le entrate patrimoniali, o comunque non tributarie, è Responsabile di ogni attività organizzativa e gestionale afferente alle stesse, il responsabile del Servizio al quale l'entrata è affidata mediante piano esecutivo di gestione o di altro atto amministrativo.
5. Il Responsabile dell'entrata non tributaria adotta tutti i provvedimenti necessari, in fatto e in diritto, all'acquisizione delle risorse, compresa l'attività istruttoria, di controllo e verifica, nonché quella inerente alla liquidazione, all'accertamento e all'applicazione delle sanzioni.

Art. 7

Determinazione di aliquote, tariffe, prezzi e scadenze di versamento

1. L'istituzione e le modifiche ai regolamenti che disciplinano le singole entrate compete al Consiglio Comunale.
2. Le aliquote, le tariffe e i prezzi sono determinati con deliberazioni della Giunta Comunale o del Consiglio Comunale sulla base delle specifiche previsioni della

- normativa in materia, anche nel rispetto delle indicazioni dettate dal regolamento comunale per l'applicazione della specifica entrata.
3. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario, ai sensi dell'art. 1 comma 169 L. n. 296/2006, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, si applicano le tariffe e le aliquote vigenti per l'anno precedente.
 4. Le deliberazioni relative alle aliquote, alle tariffe e ai regolamenti delle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze esclusivamente per via telematica, nel rispetto delle normative e disposizioni vigenti in materia, e acquistano efficacia se inserite sull'apposito Portale del Federalismo Fiscale, entro e non oltre il 14 ottobre dell'anno di riferimento, ai fini della loro pubblicazione, entro e non oltre il 28 ottobre successivo, da parte del MEF.
 5. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.
 6. Con riferimento alla sola Imposta di Soggiorno, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 4.
 7. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF e dall'IMU la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente.
 8. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato.
 9. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari del versamento delle entrate tributarie, anche derivanti dall'emissione di atti impositivi e dilazioni di versamento concesse sugli stessi, possono essere sospesi o differiti nel caso di eventi eccezionali non prevedibili e incidenti in maniera rilevante sul normale andamento economico dell'attività o vita familiare dei contribuenti.
 10. I canoni per l'utilizzo del patrimonio comunale vengono fissati con apposita delibera entro il termine per l'approvazione del bilancio, in modo che venga raggiunto il miglior risultato economico, nel rispetto dei valori di mercato. Deve essere altresì assicurato l'adeguamento periodico in relazione alle variazioni di detti valori.
 11. Le tariffe e i corrispettivi per la fornitura di beni e per le prestazioni di servizi vengono determinate con apposita delibera entro i termini di approvazione del bilancio, in conformità dei parametri forniti dalle singole disposizioni di legge ove esistano e, comunque, in modo che il gettito tenda alla copertura dei costi del servizio cui si riferiscono.

Art. 8

Agevolazioni

1. I criteri per le riduzioni ed esenzioni per le entrate comunali sono individuati dal Consiglio Comunale, con apposita deliberazione o nell'ambito degli specifici regolamenti di applicazione.
2. Le agevolazioni che non necessitano di essere disciplinate con norme regolamentari, stabilite dalle leggi successivamente all'adozione di dette deliberazioni, si intendono comunque applicabili, pur in assenza di una conforme previsione, salvo che l'Ente modifichi il Regolamento inserendo espressa

esclusione della previsione di legge, nell'ipotesi in cui questa non abbia carattere cogente.

3. Le agevolazioni sono concesse su istanza dei soggetti beneficiari o, se ciò è consentito dalla legge o dalla norma regolamentare, possono essere direttamente applicate dai soggetti stessi in sede di autoliquidazione, salvo successive verifiche da parte degli uffici comunali.

TITOLO III GESTIONE, RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE

Art. 9 Forme di gestione

1. Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle entrate, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per due o più entrate per le attività, anche disgiunte, di accertamento e riscossione, secondo quanto previsto dall'art. 52 comma 5 del D. Lgs. n. 446/1997.
2. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere a criteri di maggiore economicità, funzionalità, efficienza, efficacia e fruizione per i cittadini in condizioni di eguaglianza.
3. La gestione diversa da quella diretta deve essere deliberata dal Consiglio Comunale, previa valutazione della struttura organizzativa ottimale e dei relativi costi, nel rispetto di procedure di gara ad evidenza pubblica e delle altre disposizioni normative in materia.
4. Oltre alla gestione diretta, per le fasi di liquidazione, accertamento, riscossione dei tributi comunali possono essere utilizzate, anche disgiuntamente, le forme di gestione previste dalla normativa vigente.
5. In caso di affidamento del servizio di gestione di entrate tributarie, le funzioni ed i poteri per lo svolgimento dell'attività di gestione, sono attribuiti al soggetto affidatario che assumerà la qualifica di responsabile dell'entrata nel caso di affidamento in concessione.
6. L'affidamento della gestione delle entrate tributarie a terzi, non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente, rispetto alla gestione diretta, se non ove previsto espressamente dalla normativa.
7. In tali casi il versamento dei tributi deve avvenire direttamente a favore dell'ente ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 bis D.L. n. 193/2016 convertito con L. n. 225/2016 e s.s.m.m.i.i.

Art. 10 Modalità di pagamento dei tributi

1. Le modalità di pagamento dei tributi e delle altre entrate patrimoniali sono definite dalla legge ovvero nei singoli regolamenti disciplinanti le diverse risorse di entrata, in base all'art. 52 del D. Lgs. 446/1997 e s.m.i., all'art. 2-bis del D.L. 193/2016 e s.m.i. e all'art. 5 D. Lgs. n. 82/2005, fatta salva la disciplina particolare prevista dalla legge per il singolo tributo o entrata, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e in funzione della velocizzazione delle fasi di acquisizione delle risorse e rendicontazione delle stesse.

Art. 11
Attività di controllo delle entrate

1. Gli uffici comunali competenti, sotto la supervisione del responsabile di ogni singola entrata provvedono al controllo delle denunce, dei versamenti e di tutti gli adempimenti posti a carico dei contribuenti/utenti, dalla legge o dai regolamenti comunali.
2. Nell'intento di perseguire obiettivi di efficienza e di potenziare le attività di accertamento dei tributi propri, nonché di riscossione delle altre entrate i controlli vengono effettuati sulla base degli obiettivi e criteri individuati dalla Giunta Comunale in occasione dell'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione.
3. Nell'ambito dell'attività di controllo l'ufficio può invitare il cittadino a fornire chiarimenti, produrre documenti, fornire risposte a quesiti o questionari.

Art. 12
Attività di accertamento delle entrate tributarie

1. L'attività di liquidazione ed accertamento delle entrate tributarie nel rispetto dai principi dettati dalla Legge 27 luglio 2000, n. 212 deve essere informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità ed economicità delle procedure.
2. Il provvedimento di liquidazione e di accertamento è formulato secondo le specifiche previsioni di legge.
3. In caso di affidamento in concessione della gestione dell'entrata, l'attività di liquidazione ed accertamento è effettuata al concessionario, con le modalità stabilite dalla legge, dai regolamenti comunali e dal disciplinare della concessione, sotto la supervisione del responsabile del servizio, individuato sulla base dell'organizzazione interna dell'ente.
4. Per il periodo in cui l'entrata è affidata all'esterno, la società affidataria dovrà individuare il funzionario responsabile.

Art. 13
Accertamento delle entrate non tributarie

1. L'entrata è accertata quando, in base ad idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito e dell'esistenza di un idoneo titolo giuridico, è possibile individuare il debitore, determinare l'ammontare del credito, fissare la scadenza ed indicare la voce economica del bilancio alla quale fare riferimento per la rilevazione contabile del credito stesso.
2. Per le entrate patrimoniali, per quelle provenienti dalla gestione di servizi produttivi, per quelle relative a servizi a domanda individuale ovvero connesse a tariffe o contribuzioni dell'utenza, l'accertamento è effettuato dal responsabile del Settore che provvede anche a predisporre l'idonea documentazione da trasmettere al Settore finanziario secondo quanto disposto dal Regolamento di Contabilità.

Art. 14
Avviso di accertamento esecutivo tributario

1. Gli avvisi di accertamento esecutivi relativi alle entrate di natura tributaria nonché gli atti di irrogazione delle sanzioni tributarie devono essere notificati entro i termini decadenziali di cui all'articolo 1 comma 161 L. n. 296/2006.
2. Gli avvisi di accertamento esecutivi in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. L'obbligo si ritiene assolto qualora dall'esame del provvedimento il destinatario sia messo nelle condizioni di poter esercitare, validamente, i propri diritti difensivi nelle sedi competenti.
3. Gli atti devono, altresì, contenere l'indicazione:
 - a. dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato;
 - b. del responsabile del procedimento;
 - c. dell'organo od autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame dell'atto;
 - d. delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere;
 - e. del termine entro cui effettuare il relativo pagamento;
 - f. dell'importo degli oneri di riscossione connessi all'emissione dell'atto impositivo;
 - g. della indicazione dei maggiori oneri connessi all'attivazione delle procedure di riscossione coattiva.
4. Nel caso in cui l'avviso di accertamento provveda alla contestuale irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, lo stesso dovrà dare indicazione dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri utilizzati per la determinazione delle sanzioni comminate e della loro entità nei limiti minimi e massimi previsti dalla legge.
5. L'avviso di accertamento deve contenere l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del D. Lgs. n. 472/1997 relativo alla riscossione frazionata delle sanzioni in pendenza di giudizio.
6. L'avviso deve, inoltre, espressamente dare indicazione che, in caso di inutile decorso del termine per il versamento degli importi richiesti, lo stesso acquisisce l'efficacia di titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari di cui al Titolo II del D.P.R. n. 602/1973, senza la necessità di procedere a successiva emissione di altro atto.
7. L'avviso deve altresì recare indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione, anche ai fini dell'esecuzione forzata, delle somme richieste e non versate secondo le disposizioni di cui al successivo articolo 19.
8. Il contenuto degli atti di cui ai commi 5, 6 e 7 è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni.
9. L'avviso di accertamento esecutivo tributario acquista efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al D.P.R. n. 602/1973 o dell'ingiunzione di pagamento di cui al R.D. n. 639/1910.

Art. 15

Avviso di accertamento esecutivo patrimoniale

1. L'avviso di accertamento esecutivo patrimoniale, finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, deve essere notificato, entro l'anno successivo a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato in modo spontaneo o, comunque, nel rispetto dei termini prescrizionali previsti per ciascuna tipologia di entrata.
2. L'avviso di accertamento esecutivo patrimoniale deve contenere l'intimazione ad adempiere, entro sessanta giorni dalla notifica, all'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32 D. Lgs. n. 150/2011.
3. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve altresì recare espressamente l'indicazione che lo stesso costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.
4. Il contenuto dell'avviso di accertamento esecutivo patrimoniale è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al debitore in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti.
5. L'avviso di accertamento esecutivo patrimoniale acquista efficacia di titolo esecutivo decorsi sessanta giorni dalla notifica, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al D.P.R. n. 602/1973 o dell'ingiunzione di pagamento di cui al R.D. n. 639/1910.

Art. 16

Importo minimo per il recupero

1. Nel rispetto del principio di efficacia e di economicità di gestione gli importi al di sotto dei quali non è dovuto il pagamento spontaneo delle entrate tributarie è pari ad € 5,00 inteso per ogni singola annualità e per ogni singola entrata.
2. Non si fa luogo all'accertamento e riscossione di crediti tributari, comprensivi o costituiti solo da sanzioni amministrative o interessi, qualora l'ammontare dovuto, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, non superi l'ammontare fissato in € 12,00. Il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e potrà essere oggetto di recupero con la successiva notifica di separati atti di accertamento o riscossione che superano cumulativamente l'importo sopra indicato.
3. In caso di riscossione coattiva diretta o di affidamento della stessa ai soggetti di cui all'art. 52 comma 5 lettera b) D. Lgs. n. 446/1997, non si procede all'attivazione di misure cautelari od esecutive se l'importo del titolo esecutivo (comprensivo di sanzioni ed interessi) è inferiore ad € 10,00. Il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e potrà essere oggetto di recupero in via cumulativa, sempre superiore all'importo sopra indicato, con crediti oggetto di successiva notifica di separati atti.
4. Non si procede alla riscossione di somme residue, a seguito di pagamento parziale di crediti posti in riscossione coattiva, se l'importo complessivo dovuto a titolo di oneri di riscossione, spese, interessi risulta inferiore ad € 10,00.
5. Non si procede al recupero delle entrate patrimoniali quando le stesse non superano la somma di €12,00.

Art. 17
Sanzioni tributarie

1. Le sanzioni relative alle entrate tributarie sono determinate, graduate ed irrogate dal Funzionario Responsabile del tributo ai sensi delle singole disposizioni di legge vigenti nonché dei decreti legislativi n. 471, n. 472 e n. 473 del 18.12.1997 e s.m.i.
2. Nel caso in cui la sanzione debba essere determinata fra un limite minimo ed un limite massimo fissati dalla legge, il Funzionario Responsabile del Tributo procede a determinare la sanzione da irrogare, esclusivamente, sulla base dei criteri previsti dai decreti legislativi n. 471, n. 472 e n. 473 del 18.12.1997 e s.m.i., citati ed in particolare delle disposizioni dell'art. 7 D. Lgs. n. 472/1997.
3. Nell'atto impositivo sono indicate le eventuali riduzioni della sanzione in caso di acquiescenza alle risultanze dell'atto, correlato al versamento degli importi complessivamente entro il termine indicato ed intimato nell'atto.
4. L'avviso di contestazione della sanzione deve contenere tutti gli elementi utili per l'individuazione della violazione e dei criteri seguiti per la quantificazione della sanzione stessa.

Art. 18
Sanzioni non tributarie

1. Per la disciplina e l'irrogazione delle sanzioni amministrative non tributarie si applicano le norme vigenti in materia.

Art. 19
Interessi moratori

1. Gli interessi moratori sulle somme dovute a titolo di tributo sono determinati nella misura annua del tasso legale.
2. Gli interessi moratori sulle somme dovute a titolo di entrata patrimoniale sono determinati nella misura annua del tasso legale.
3. L'avviso di accertamento esecutivo provvede, altresì, a liquidare l'importo degli interessi nonché ad intimarne il versamento entro il termine per la presentazione del ricorso avverso il medesimo atto, se l'entrata è tributaria o entro il termine di 60 giorni se l'entrata è patrimoniale.
4. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data in cui sono divenuti esigibili o da diversa data prevista dalla legge.
5. Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto e fino alla data del pagamento si applicano gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale.
6. Nel caso di affidamento del credito comunale all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, si applica quanto previsto dall'articolo 792, lettera i) della L. n. 160/2019, ovvero le somme richieste sono maggiorate degli interessi di mora nella

misura indicata dall'art. 30 D.P.R. n. 602/1973 calcolati a partire dal giorno successivo alla notifica degli atti stessi.

Art. 20

Notificazione degli atti, spese postali e oneri di riscossione a carico debitore

1. Il provvedimento di liquidazione e di accertamento è notificato secondo le specifiche previsioni di legge.
2. Le spese di notifica dell'avviso di accertamento tributario sono ripetibili nei confronti del contribuente nella misura di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 12.09.2012 e ss.mm.ii.;
3. I costi di elaborazione e di notifica dell'atto di accertamento esecutivo tributario e patrimoniale e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore e sono così determinati:
 - a) una quota denominata "oneri di riscossione a carico del debitore", pari al 3% delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto, fino ad un massimo di € 300,00 ovvero pari al 6% delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di € 600,00;
 - b) una quota denominata "spese di notifica ed esecutive", comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze; nelle more dell'adozione del decreto, si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui ai decreti del Ministero delle finanze 21.11.2000 e del Ministero dell'economia e delle finanze 12.09.2012, nonché ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 18.12.2001 n. 455, del Ministro di grazia e giustizia 11.02.1997 n. 109 e del Ministro della giustizia 15.05.2009 n. 80, per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie.
4. Nel caso di affidamento del credito comunale all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, si applica quanto previsto dall'articolo 792, lettera i) della L. n. 160/2019, ovvero all'agente della riscossione spettano gli oneri di riscossione interamente a carico del debitore e le quote di cui all'art. 17 comma 2 lettere b), c) e d) D. Lgs. n. 112/1999.

Art. 21

Sollecito bonario

1. Prima dell'emissione dell'avviso di accertamento esecutivo il Responsabile dell'entrata può sollecitare il pagamento, mediante atto notificato al debitore, anche mediante raccomandata A.R. o notifica telematica, assegnandogli un termine non inferiore a quindici giorni per ottemperare.

2. Al fine di garantire una gestione efficiente ed efficace dell'attività di riscossione coattiva il Responsabile dell'entrata provvede, di norma, a notificare l'avviso di accertamento esecutivo patrimoniale, entro l'anno successivo a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato in modo spontaneo, fermo restando comunque il rispetto del termine ultimo di prescrizione.
3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano alle entrate comunali di natura tributaria.

Art. 22

Dilazioni di pagamento

1. Per i debiti di natura tributaria e non, fatta comunque salva, qualora risulti più favorevole al contribuente, l'applicazione delle leggi vigenti e dei regolamenti comunali disciplinanti ogni singolo tributo o entrata, possono essere concesse dilazioni o rateazioni dei pagamenti dovuti, riferibili a somme certe, liquide ed esigibili derivanti da avvisi di accertamento esecutivi.
2. Il beneficio della dilazione o rateazione del debito è sottoposto all'esistenza delle seguenti condizioni e limiti:
 - a) La richiesta di rateazione deve essere presentata, prima dell'inizio della procedura esecutiva e, in caso di riscossione coattiva affidata all'Agente nazionale della riscossione, prima dell'affidamento del carico, come previsto dall'art. 1 comma 792 punto b) L. n. 160/2019;
 - b) il debitore deve trovarsi in uno stato di temporanea e obiettiva difficoltà, come disciplinato dal comma 5 di questo articolo;
 - c) l'importo totale del debito deve essere superiore ad € 100,00;
 - g) inesistenza di morosità relativa a precedenti rateazioni o dilazioni, afferenti alla medesima entrata;
3. Nessuna dilazione o rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi. Gli interessi si applicano nella misura di cui all'articolo 19 commi 1 e 2 del presente regolamento.
4. In caso di avvisi di accertamento tributari che prevedano la riduzione dell'importo per le sanzioni ai fini dell'acquiescenza, la relativa riduzione si applica se alla richiesta di dilazione viene allegata copia del versamento della sanzione ridotta, prevista dall'art. 17 comma 2 D. Lgs. n. 472/1997, effettuato entro il termine previsto per la proposizione del ricorso.
5. Si definisce stato di temporanea e obiettiva difficoltà la situazione del debitore che impedisce il versamento dell'intero importo dovuto sulla base degli atti di sopra indicati, ma è in grado di far fronte all'onere finanziario risultante dalla ripartizione del debito in un numero di rate congrue e sostenibile rispetto alla sua condizione reddito-patrimoniale.

Al fine di verificare la sussistenza di tale situazione all'istanza di dilazione deve essere allegata:

 - a) per importi da rateizzare inferiori o uguali ad € 10.000,00 una dichiarazione del debitore, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, che attesti la presenza di una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà;

b) in ogni altro caso, per le persone fisiche, una dichiarazione del debitore, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, che attesti la presenza di una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, oltre al modello ISEE in corso di validità con attestazione di un valore per il nucleo familiare del richiedente pari o inferiore ad € 18.000,00. Qualora il contribuente non sia in possesso di modello ISEE oppure il valore ISEE sia superiore ad € 18.000,00, alla domanda dovrà essere allegata idonea documentazione attestante la situazione di obiettiva e temporanea difficoltà economica. Si indicano a titolo esemplificativo circostanze che integrano la fattispecie:

- cessazione del rapporto di lavoro di uno dei componenti del nucleo familiare;
- contestuale scadenza di obbligazioni pecuniarie di tributi e contributi di entità rilevante in rapporto all'ISEE;
- pagamento di ingenti spese mediche determinate da una grave patologia insorta nel nucleo familiare;
- decesso di uno dei componenti, fonte di reddito, del nucleo familiare;
- nascita nell'anno di uno o più figli all'interno del nucleo familiare;
- eventi provocati da forza maggiore;
- improvvise e oggettive crisi di mercato anche di carattere locale;
- cessazione dell'attività della ditta individuale risultante dal Registro delle imprese.

c) in ogni altro caso, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, una dichiarazione del debitore, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, che attesti la presenza di una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, oltre all'ultima dichiarazione dei redditi disponibile da cui risulti un reddito imponibile inferiore ad € 30.000,00. In alternativa alla dichiarazione dei redditi è possibile allegare il bilancio approvato e depositato riferito all'ultimo esercizio disponibile o una motivata relazione economico-patrimoniale redatta da un professionista competente in materia finanziaria e contabile, da cui risulti una difficoltà oggettiva a provvedere temporaneamente al pagamento dell'importo dovuto, oppure altra idonea documentazione attestante la situazione di obiettiva e temporanea difficoltà economica

6. La domanda di rateazione può avere ad oggetto i debiti derivanti da più avvisi di accertamento esecutivi, purché afferenti al medesimo tributo o alla medesima tipologia di entrata. A tal fine la soglia di cui al successivo comma 8 è conseguita mediante sommatoria degli importi dei vari atti da cui deriva il credito.
7. La dilazione o rateazione viene concessa dal Funzionario Responsabile del Tributo o dal Responsabile designato per ogni singola entrata.
8. Su richiesta del contribuente, in relazione all'entità della somma da versare, del periodo di dilazione richiesto e delle condizioni economiche del debitore, può essere concessa, dal Funzionario Responsabile del tributo o dal Responsabile dell'entrata la ripartizione del pagamento delle somme dovute, secondo un piano rateale predisposto dall'Ufficio secondo il successivo schema:

Importo del debito	n. minimo di rate mensili	n. massimo di rate mensili
Fino ad € 100,00	Nessuna rateazione	
Da € 100,00 a € 500,00	2	4
Da € 501,00 a € 3.000,00	5	12
Da € 3.001,00 a € 6.000,00	13	24
Da € 6.001,00	25	36

9. Per importi superiori ad € 50.000,00 la concessione della dilazione è subordinata alla prestazione di idonea garanzia, sotto forma di fideiussoria bancaria o assicurativa rilasciata da soggetto specificamente iscritto negli elenchi dei soggetti bancari/assicurativi/intermediari finanziari autorizzato al rilascio di garanzie a favore di enti pubblici
10. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.
11. Quanto dichiarato nell'istanza di rateizzazione costituisce dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e viene fatto oggetto di controlli ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000. La non veridicità della dichiarazione, oltre alle sanzioni previste dalla legge, integra la decadenza del beneficio della rateizzazione.
12. Si decade dal beneficio della rateizzazione anche in caso di proposizione di ricorso presso le sedi giurisdizionali competenti.
13. In caso di comprovato peggioramento della situazione economica la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di 36 rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza ai sensi del comma precedente.
14. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono l'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione; in presenza di particolari situazioni da motivarsi all'interno dell'atto di rateazione è possibile determinare scadenze di versamento diverse.
15. La procedura di rateazione si perfeziona con il versamento della prima rata.
16. In deroga all'art. 22 comma 2 lettera a) una volta scaduto l'avviso di accertamento eventuali dilazioni o rateazioni possono essere concesse, alle condizioni e nei limiti indicati dai commi precedenti del presente articolo, previo versamento del 10% delle somme complessivamente dovute.
17. Una volta iniziate le procedure esecutive di riscossione coattiva, eventuali dilazioni o rateazioni possono essere concesse, alle condizioni e nei limiti indicati dai commi precedenti del presente articolo, previo versamento del 20% delle somme complessivamente dovute ed al rimborso integrale delle spese delle procedure sostenute dal Comune o dall'eventuale affidatario della gestione della specifica entrata, salvo quanto previsto dal comma 18 del presente articolo. Ricevuta la richiesta di rateazione, il Comune, o il soggetto concessionario, diverso dall'agente nazionale della riscossione per il quale valgono le norme di cui al D.P.R. n. 602/1973 e all'art. 26 D. Lgs n. 46/1999, può iscrivere l'ipoteca o il fermo amministrativo solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di

decadenza dai benefici della rateazione. Sono fatte comunque salve le procedure cautelari ed esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione; con il pagamento della prima rata è possibile richiedere la sospensione dell'eventuale fermo amministrativo eventualmente apposto sul bene mobile registrato.

18. In caso di richieste di dilazione di importi affidati in carico all'Agenzia delle Entrate Riscossione la richiesta di dilazione dovrà essere presentata, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 602/1973 e art. 26 D. Lgs n. 46/1999, alla predetta Agenzia competente al rilascio dell'eventuale piano di dilazione secondo le disposizioni che ne regolano l'attività.
19. L'Amministrazione, mediante decisione del funzionario responsabile di ogni singolo tributo o, in sua assenza, il dirigente competente, può negare la rateizzazione, qualora la stessa possa pregiudicare l'avvio tempestivo delle procedure di riscossione coattiva.

Art. 23

Transazione di crediti derivanti da entrate non tributarie

1. Il responsabile del Settore interessato, in casi straordinari e ampiamente motivati in termini di interesse pubblico prevalente, può provvedere a transazioni su crediti non tributari di incerta riscossione, previo parere dell'Organo di Revisione economico finanziario ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), n. 6, del D.lgs. 267/2000, fatti salvi eventuali divieti previsti da norma o altra disposizione regolamentare.

Art. 24

Rimborsi

1. Per tutti i tributi comunali i contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata della documentazione dell'avvenuto pagamento.
3. Il rimborso è disposto entro centottanta (180) giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta. In caso di mancata comunicazione entro il termine di novanta (90) giorni dalla presentazione della domanda, sull'istanza stessa si forma il silenzio-rigetto, contro il quale sono esperibili i rimedi di legge.
4. Nello stesso termine l'Ufficio può richiedere, tramite invio di raccomandata A/R o di PEC (laddove presente), al contribuente ulteriori chiarimenti necessari per completare il procedimento di rimborso. In tale caso il termine di cui al comma precedente è interrotto e decorre nuovamente dalla data della richiesta.
5. Non si procede al rimborso di somme versate a titolo di tributi locali qualora il credito del contribuente a titolo d'imposta per ogni annualità non superi € 12,00.
6. Il rimborso delle somme versate e non dovute, a titolo di tributi locali, dovute ad altro comune avvengono in base alle procedure disciplinate dall'art. 1 commi 722 - 727 L. n. 147/2013 e dal D.M. 24.02.2016.
7. Per le entrate a carattere patrimoniale, versate e non dovute l'utente può chiedere il rimborso entro il termine di prescrizione del relativo diritto di credito.
8. Sulle somme che vengono riconosciute a titolo di rimborso sono dovuti gli interessi nella medesima misura determinata all'art. 19, comma 1 e 2 del presente

Regolamento e sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

9. Non si procede al rimborso di somme versate a titolo di entrate patrimoniali qualora il credito dell'utente non superi € 12,00

TITOLO IV ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO

PARTE I INTERPELLO TRIBUTARIO

Art. 25 Diritto di interpello del contribuente

1. Il diritto di interpello del contribuente in materia di tributi comunali è disciplinato dagli articoli seguenti in attuazione e sulla base dei principi degli artt. 1 e 11 della L. n. 212/20000 e s.m.i. e del D. Lgs. n. 156/2015 e s.m.i
2. Il diritto di interpello ha la funzione di far conoscere preventivamente al contribuente quale sia la portata di una disposizione tributaria o l'ambito di applicazione della disciplina ad una specifica fattispecie e quale sarà il comportamento del Comune in sede di controllo, al fine di prevedere uno strumento idoneo a incentivare la deflazione del contenzioso tributario.
3. Il Funzionario Responsabile del tributo è il soggetto cui compete la risposta all'istanza di interpello.

Art. 26 Presentazione dell'istanza di interpello

1. Ciascun contribuente, qualora ricorrano condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di una disposizione normativa riguardante tributi comunali e sulla corretta qualificazione di una fattispecie impositiva alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, può inoltrare al Comune istanza di interpello.
2. L'istanza d'interpello deve riguardare l'applicazione della disposizione tributaria a casi concreti e personali. L'interpello non può essere proposto con riferimento ad accertamenti tecnici.
3. L'istanza di interpello può essere presentata anche dai soggetti che in base a specifiche disposizioni di legge sono obbligati o incaricati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del contribuente. Tale istanza è presentata per nome e per conto di un singolo contribuente previamente identificato, il quale conferisce mandato al soggetto di cui al primo periodo.
4. Il contribuente dovrà presentare l'istanza di interpello prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello.
5. L'istanza di interpello, redatta in carta libera ed esente da bollo, è presentata al Comune mediante consegna a mano, o mediante spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento o per via telematica attraverso PEC.

6. La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

Art. 27 **Istanza di interpello**

1. L'istanza di interpello deve contenere a pena di inammissibilità:
 - a) i dati identificativi del contribuente e l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni del Comune e deve essere comunicata la risposta;
 - b) la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale sul quale sussistono obiettive condizioni di incertezza della norma o della corretta qualificazione di una fattispecie impositiva;
 - c) le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione;
 - d) l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;
 - e) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante.
2. All'istanza di interpello deve essere allegata copia della documentazione non in possesso del Comune ed utile ai fini della soluzione del caso prospettato.
3. Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1, il Comune invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro i successivi 30 giorni. I termini della risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.
4. L'istanza è inammissibile se:
 - a) è priva dei requisiti di cui al comma 1, lett a) e b) ed al comma 5 del presente articolo ove applicabile;
 - b) non è presentata preventivamente, ai sensi dell'articolo 26, comma 4;
 - c) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza, ai sensi dell'articolo 26, comma 1;
 - d) ha ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;
 - e) verte su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza, ivi compresa la notifica del questionario di cui all'articolo 1, comma 693 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
 - f) il contribuente invitato a integrare i dati che si assumono carenti ai sensi del comma 3, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.
5. Nel caso di presentazione dell'istanza da parte dei soggetti di cui al precedente art. 26, comma 3 è necessario indicare nella stessa i dati identificativi di cui al precedente comma 1, lett. a) del soggetto istante e del contribuente rappresentato. Gli stessi provvedono inoltre alla sottoscrizione congiunta dell'istanza di interpello.

Art. 28 **Adempimenti del Comune**

1. La risposta, scritta e motivata, fornita dal Comune è comunicata al contribuente mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o mediante PEC entro novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza

di interpello da parte del Comune, fatti salvi termini superiori previsti da norma di legge.

2. Quando non sia possibile fornire una risposta sulla base del contenuto dell'istanza e dei documenti allegati, il Comune può richiedere, una sola volta, al contribuente di integrare l'istanza di interpello o la documentazione allegata. In tal caso il termine di cui al primo comma si interrompe alla data di ricevimento, da parte del contribuente, della richiesta del Comune e inizia a decorrere dalla data di ricezione, da parte del Comune, della integrazione. La mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine di un anno comporta rinuncia all'istanza di interpello, ferma restando la facoltà di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge.

Art. 29

Efficacia della risposta all'istanza di interpello

1. La risposta ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell'istanza di interpello. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla medesima fattispecie oggetto dell'istanza di interpello, salvo modifiche normative.
2. Qualora la risposta su istanze ammissibili e recanti l'indicazione della soluzione di cui all'articolo 27, comma 1, lettera d), non pervenga entro il termine di cui all'articolo 28, comma 1, si intende che il Comune concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal contribuente.
3. Sono nulli gli atti amministrativi emanati in difformità della risposta fornita dal Comune, ovvero della interpretazione sulla quale si è formato il silenzio assenso.
4. Il Comune può successivamente rettificare la propria risposta, con atto da comunicare mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o con PEC, con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.
5. Le risposte alle istanze di interpello non sono impugnabili.

PARTE II

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 30

Disciplina dell'istituto dell'accertamento con adesione

1. Il presente capo, adottato ai sensi dell'art. 50, della legge n. 449/1997 e dell'art. 52, del D. Lgs. n. 446/1997, ha per oggetto la disciplina dell'istituto dell'accertamento in conformità alle disposizioni del D. Lgs. n. 218/1997 e successive modificazioni. L'introduzione dell'accertamento con adesione ha l'obiettivo di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento limitando il contenzioso, nel tentativo di anticipare la riscossione.
2. Per contribuente s'intendono tutte le persone fisiche, società di persone, associazioni professionali, società di capitali ed enti soggetti passivi di imposta, tassa o tributo comunale.

Art. 31

Ambito di applicazione dell'accertamento con adesione

1. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e, quindi, di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo. Esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile in conformità a elementi certi, determinati od obiettivamente determinabili.
2. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli accertamenti di contestazione di omissione o infedeltà di adempimenti dichiarativi, non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi, conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni né agli atti di contestazione d'inadempimento degli obblighi di versamento dei tributi.
3. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati. La definizione chiesta e ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.
4. L'adesione del contribuente deve riguardare l'atto di accertamento nella sua interezza, comprendente ogni pretesa relativa al tributo in oggetto, sanzioni pecuniarie ed interessi, non potendosi ammettere adesione parziale all'atto medesimo.
5. In sede di contraddittorio l'Ufficio deve compiere un'attenta valutazione del rapporto costi-benefici dell'operazione, tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, nonché degli oneri e del rischio di soccombenza di un eventuale ricorso.

Art. 32

Competenza

1. La competenza alla gestione della procedura di accertamento con adesione è affidata al Funzionario responsabile del tributo.

Art. 33

Attivazione del procedimento per la definizione in accertamento con adesione

1. Il procedimento per la definizione può essere attivato:
 - a. a cura dell'Ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento;
 - b. su istanza del contribuente, successivamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento ovvero dell'avvio di procedure ed operazioni di controllo.

Art. 34

Accertamento con adesione ad iniziativa dell'ufficio

1. L'Ufficio, in deroga all'art. 5 comma 1 D. Lgs. n. 218/1997, soltanto in presenza di situazioni che rendono opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, a seguito dell'attività di accertamento ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da

comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica o a mezzo PEC, con l'indicazione:

- a. della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento;
 - b. dei periodi d'imposta suscettibili di accertamento;
 - c. degli elementi in base ai quali l'Ufficio è in grado di emettere avvisi di accertamento;
 - d. del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.
2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc., che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
 3. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'Ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.
 4. In caso di ingiustificata mancata comparizione del contribuente, il Comune procede a notificare l'avviso di accertamento.
 5. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'Ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa, a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.
 6. L'attivazione del procedimento a cura dell'ufficio esclude l'ulteriore successiva attivazione del procedimento su istanza del contribuente.

Art. 35

Accertamento con adesione ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'articolo precedente può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito anche telefonico.
2. L'istanza di cui al comma precedente può essere proposta dal contribuente a seguito dell'attivazione di procedure di controllo, richieste di chiarimenti, di invito a esibire o trasmettere atti e documenti, di invio di questionari.
3. L'istanza può essere presentata all'Ufficio mediante consegna diretta, a mezzo posta o tramite PEC.
4. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.
5. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza i termini per l'impugnazione dell'avviso di accertamento.
6. Entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'Ufficio anche telefonicamente o telematicamente, formula l'invito a comparire.

Art. 36

Esame dell'istanza ed invito a comparire per definire l'accertamento

1. La presentazione dell'istanza di cui all'articolo precedente viene verificata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui all'art. 31.
2. In caso di sussistenza dei requisiti l'istanza viene accolta e si provvede alla comunicazione al contribuente dell'invito a comparire con indicazione del giorno ed orario, eventualmente preventivamente concordato; in caso di insussistenza dei requisiti l'istanza viene rigettata, fermo restando l'effetto sospensivo di cui all'art. 35 comma 5.
3. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
4. Eventuali, motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.
5. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, è dato atto in succinto verbale da parte del Funzionario incaricato del procedimento.

Art. 37

Atto di accertamento con adesione

1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento sia concordato con il contribuente, l'ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal Funzionario Responsabile del tributo. La procura generale o speciale deve essere conferita per iscritto e con firma autenticata.
2. Nell'atto di definizione vanno indicati:
 - a. gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti;
 - b. la liquidazione delle maggiori tasse, imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione;
 - c. le modalità di versamento delle somme dovute.

Art. 38

Esito negativo del procedimento

1. Oltre al caso di rinuncia del contribuente, il procedimento per la definizione dell'accertamento con adesione si conclude con esito negativo qualora non conduca alla definizione con adesione al rapporto tributario.
2. Dell'eventuale esito negativo dovrà essere dato atto nel verbale e si dovrà darne tempestiva comunicazione al contribuente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o altra modalità telematica.

Art. 39

Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso e, in caso di pagamento rateale, con pagamento della prima rata accordata e la prestazione della garanzia eventualmente richiesta ai sensi del precedente art. 22. Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all'Ufficio la quietanza del pagamento dell'intero importo delle somme dovute, ovvero dell'importo della prima rata con copia della garanzia di cui all'ultimo comma. L'Ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.
2. È ammesso, a richiesta del contribuente, il pagamento in forma rateale sulla base delle disposizioni di cui all'art. 22. In caso di mancato pagamento delle rate il contribuente decade dal beneficio della rateazione, sulla base di quanto previsto dall'art. 22 con conseguente annullamento della riduzione delle sanzioni sul pagamento residuo.

Art. 40

Effetti della definizione

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'Ufficio.
2. L'intervenuta definizione non esclude peraltro la possibilità per l'Ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione, né dagli atti in possesso alla data medesima.
3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento alla definizione.

Art. 41

Riduzione della sanzione

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge; in ogni caso la misura delle sanzioni non può essere inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo.
2. Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l'avviso di accertamento, le sanzioni irrogate sono ridotte ad un terzo se il contribuente non proponga ricorso contro tale atto e formuli istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione; in ogni caso la misura delle sanzioni non può essere inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo.
3. L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente così come la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio all'accertamento del Comune rendono inapplicabile l'anzidetta riduzione.

4. Le sanzioni scaturenti dall'attività di liquidazione del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia nonché quelle che conseguono a violazione formale e concernenti la mancata, incompleta o non esaustiva risposta a richieste formulate dall'Ufficio sono parimenti escluse dalla anzidetta riduzione.

PARTE III AUTOTUTELA TRIBUTARIA

Art. 42 Esercizio dell'autotutela

1. Il Funzionario responsabile del tributo procede con atto motivato, anche di propria iniziativa, all'annullamento, in tutto o in parte di atti impositivi illegittimi o infondati, nonché alla revoca di atti in ordine ai quali rilevi la necessità di un riesame degli elementi di fatto e di diritto che li hanno determinati.
2. L'autotutela è il potere discrezionale che l'ente impositore può decidere di esercitare, ma non comporta alcun obbligo per il medesimo.
3. Nel potere di annullamento o di revoca deve intendersi ricompreso anche il potere del funzionario di sospendere gli effetti dell'atto quando risulti incerta la sua legittimità.
4. Costituiscono ipotesi non esaustive di illegittimità dell'atto:
 - errore di persona;
 - errore logico o di calcolo;
 - errore sul presupposto;
 - doppia imposizione;
 - mancata considerazione di pagamenti;
 - mancanza di documentazione successivamente sanata;
 - sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
 - errore materiale del soggetto passivo, facilmente riconoscibile dall'ufficio.
5. L'esercizio dell'autotutela è esercitabile anche se:
 - l'atto è divenuto definitivo per avvenuto decorso dei termini per ricorrere;
 - il ricorso presentato è stato respinto per motivi di ordine formale;
 - vi è pendenza di giudizio;
 - il contribuente non ha prodotto alcuna istanza.
6. Non è consentito l'esercizio dell'autotutela nel caso sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune per motivi di ordine sostanziale.
7. L'annullamento degli atti comporta la restituzione delle somme indebitamente corrisposte dal soggetto obbligato.
8. Nell'esercizio dell'autotutela il Dirigente/Responsabile del Servizio Entrate/Tributi o il Funzionario Responsabile del tributo, dovrà tener conto dell'orientamento giurisprudenziale pronunciato sulla questione sottoposta al suo esame nonché della

probabilità di soccombenza in un eventuale contenzioso e di condanna al rimborso delle spese di giudizio.

Art. 43

Autotutela su istanza di parte

1. Il contribuente può chiedere l'annullamento dell'atto, totale o parziale, con istanza motivata in fatto o in diritto.
2. La richiesta deve riportare i dati anagrafici e il codice fiscale dell'istante, l'indicazione dell'atto gravato e deve essere corredata della documentazione addotta a sostegno della domanda.
3. All'interessato viene comunicato l'esito dell'istanza con atto scritto motivato in fatto e in diritto, indicando i documenti e gli altri elementi di prova su cui la decisione è fondata.

Art. 44

Effetti

1. Nei casi di annullamento o revoca parziali dell'atto il contribuente può avvalersi degli istituti di definizione agevolata delle sanzioni previsti per l'atto oggetto di annullamento o revoca alle medesime condizioni esistenti alla data di notifica dell'atto purché rinunci al ricorso. In tale ultimo caso le spese del giudizio restano a carico delle parti che le hanno sostenute.
2. L'annullamento o la revoca parziali non sono impugnabili autonomamente.

PARTE IV RECLAMO E MEDIAZIONE

Art. 45

Reclamo e mediazione – ambito di applicazione

1. L'istituto del reclamo/mediazione si applica alle controversie tributarie dell'ente locale, di valore non superiore al limite previsto dall'art. 17 bis del D.Lgs. 546/1997 e s.m.i. e relative agli atti oggetto di impugnazione ai sensi dell'art. 19 del predetto decreto.
2. Ai sensi delle disposizioni dettate dall'articolo 17-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione, tesa a chiedere la rideterminazione dell'ammontare della pretesa, La presentazione del ricorso introduce automaticamente il procedimento di reclamo/mediazione. Pertanto, dalla proposizione dell'impugnazione derivano, oltre agli effetti sostanziali e processuali del ricorso, anche quelli del reclamo/mediazione.

Art. 46

Effetti della presentazione dell'istanza di mediazione

1. La presentazione del ricorso, che costituisce l'istanza di mediazione, produce i seguenti effetti:
 - interrompe il decorso del termine di decadenza per l'impugnazione dell'atto;
 - apre una fase amministrativa della durata di 90 (novanta) giorni entro la quale deve svolgersi il procedimento di reclamo/mediazione, nel corso della quale le due parti sono tenute a verificare se sussistono i presupposti per una risoluzione stragiudiziale della controversia;
 - sospende la riscossione ed il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo per 90 giorni, ferma restando la debenza degli interessi previsti dalla disciplina applicabile al singolo tributo.

Art. 47

Trattazione dell'istanza

1. La competenza del procedimento di esame del reclamo e della mediazione di cui all'art. 17 bis del D. Lgs. n. 546 del 31.12.1992 è attribuita, in via generale, al funzionario responsabile del tributo, competente in materia di istruttoria dell'atto reclamato.
2. In caso di assenza del funzionario responsabile del tributo la competenza di cui al comma 1 è attribuita al dirigente competente per materia, o in caso di assenza di quest'ultimo, al segretario generale, il quale si avvale dell'avvocatura dell'ente.
3. Il soggetto competente per il procedimento di esame del reclamo e della mediazione:
 - provvede all'esame del reclamo e della proposta di mediazione, alla sua valutazione istruttoria, al fine di verificare la sussistenza dei presupposti per una definizione stragiudiziale del contenzioso;
 - dichiara inammissibile il reclamo;
 - sottoscrive il provvedimento di diniego o accoglimento del reclamo, anche parziale;
 - accoglie o respinge la proposta di mediazione formulata nel ricorso;
 - formula d'ufficio una propria proposta;
 - invita la parte a contraddittorio, qualora ritenga sussistano i requisiti per addivenire ad un accordo di mediazione;
 - sottoscrive l'accordo di mediazione.
4. La valutazione istruttoria e le decisioni del responsabile del procedimento di reclamo/mediazione sono effettuate sulla base delle disposizioni di legge vigenti concernenti la controversia, nonché al principio di indisponibilità della pretesa tributaria, alla eventuale incertezza della controversia, al grado di sostenibilità della pretesa tributaria anche alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità, all'orientamento consolidato della giurisprudenza di merito, nonché al principio di economicità dell'azione amministrativa.

Art. 48

Accordo di mediazione

1. Qualora le parti pervengono ad un accordo, sulla base della proposta del contribuente o di quella formulata dal responsabile della procedura di reclamo/mediazione, deve essere redatto apposito verbale che riporta le procedure e le motivazioni che hanno consentito alle parti di addivenire ad una soluzione stragiudiziale della controversia, nonché elencare le modalità con cui si è pervenuti all'accordo, l'indicazione specifica degli importi risultanti dalla mediazione, ossia l'ammontare del tributo, degli interessi e delle sanzioni, le modalità di versamento degli stessi, le eventuali modalità di rateizzazione.

Art. 49

Perfezionamento dell'accordo di mediazione

1. Il perfezionamento dell'accordo di mediazione avviene nel rispetto delle seguenti modalità:
 - a. pagamento, entro venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo, dell'importo dovuto per la mediazione o, in caso di pagamento rateale, della prima rata; in caso di rateazione si applicano le disposizioni di cui all'art. 22 del presente regolamento.
 - b. con la sottoscrizione dell'accordo stesso, se la controversia ha ad oggetto il rifiuto espresso o tacito della richiesta di restituzione di somme.
2. Quando il perfezionamento della mediazione riguarda la richiesta di restituzione di somme di denaro, l'accordo costituisce il titolo per il pagamento delle somme dovute a favore del contribuente. Tale documento consente che venga data esecuzione al pagamento concordato, rappresentando titolo per l'azione esecutiva davanti al giudice ordinario.

Art. 50

Sanzioni

1. A seguito del perfezionamento dell'accordo di mediazione, le sanzioni applicate ed indicate dell'atto impugnato sono ridotte nella misura del 35% del minimo previsto dalla legge.

Art. 51

Mancato perfezionamento della mediazione o accoglimento parziale

1. In caso di mancato accoglimento dell'istanza di reclamo/mediazione, il contribuente può proseguire con la procedura di ricorso, attraverso la costituzione in giudizio, in conformità alle disposizioni dettate dall'art. 22, del D. Lgs. n. 546/92.
2. Qualora l'ufficio proceda all'accoglimento parziale della proposta di mediazione, il contribuente può comunque costituirsi in giudizio, nel rispetto delle disposizioni richiamate al comma 1.

Art. 52

Provvedimento di diniego

1. Nel termine di 90 giorni dal ricevimento dell'istanza di reclamo/mediazione, Il Responsabile del procedimento comunica al contribuente il provvedimento di

- diniego, indicando le motivazioni ed evidenziando l'assenza dei presupposti, da cui è derivata l'impossibilità di procedere con l'annullamento dell'atto.
2. Il provvedimento di diniego riporta le ragioni, di fatto e di diritto, che stanno alla base della pretesa tributaria.

Art. 53

Irregolarità nel perfezionamento della definizione

1. Costituiscono irregolarità nel perfezionamento della definizione le seguenti ipotesi:
 - a. versamento dell'intera somma o della prima rata in misura inferiore a quella dovuta;
 - b. mancato o tardivo versamento dell'intera somma dovuta o della prima rata;
 - c. mancata prestazione della garanzia, quando richiesta.
2. In caso di accertata irregolarità nel perfezionamento della definizione di cui al comma 1, Il responsabile del procedimento di reclamo/mediazione valuta la sussistenza dell'interesse pubblico al perfezionamento della procedura di mediazione.
3. Qualora permanga l'interesse pubblico al perfezionamento della mediazione, il Funzionario responsabile del tributo, invita il contribuente a sanare le irregolarità riscontrate, fornendo un termine perentorio di 10 giorni per adempiere. La regolarizzazione avviene mediante:
 - a. versamento dell'eventuale somma ancora dovuta e degli interessi legali computati a giorni dalla originaria scadenza del termine alla data di effettuazione del versamento;
 - b. prestazione della garanzia in caso di rateizzazione (qualora richiesta);
 - c. dichiarazione con la quale il contribuente conferma la volontà di perfezionare la mediazione.

PARTE V

RAVVEDIMENTO OPEROSO

Art. 54

Ravvedimento operoso

1. Il Comune di Rosignano M.mo applica l'istituto del ravvedimento operoso secondo le modalità disciplinate dall'art. 13 D. Lgs. n. 472/1997 e dai commi seguenti.
2. I contribuenti che abbiano omesso di presentare nei termini la dichiarazione o denuncia, anche di variazione e abbiano omesso in tutto o in parte il versamento del tributo dovuto, possono ravvedersi versando il tributo, se dovuto, ed una sanzione ridotta, ai sensi di quanto previsto dall'art. 13 del D.lgs. n. 472/1997, a condizione che non abbiano avuto inizio attività di accertamento delle quali il contribuente o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza, e che non siano decorsi i termini di decadenza per tali attività fissati dalla legge.
3. Per il ravvedimento che ha luogo oltre le scadenze previste dall'art. 13 del D.lgs. n. 472/1997, la sanzione è ridotta:

- a) al 12,5% del tributo dovuto in caso di denuncia o dichiarazione infedele, se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni incidenti sulla determinazione del tributo avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, oppure, quando non è prevista la dichiarazione periodica, oltre un anno dall'omissione;
 - b) b) al 20% del tributo dovuto (o della sanzione minima di 51,00 euro se il tributo non è dovuto) in caso di omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo superiore a 90 giorni.
4. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente al pagamento del tributo o della differenza, se dovuti, ed al pagamento degli interessi moratori di cui all'art. 19 del presente regolamento.
 5. Ai fini del perfezionamento del ravvedimento operoso per la fattispecie di cui al comma 3, lettere a) e b) (infedele o omessa denuncia), in caso di autoliquidazione del tributo, all'atto della presentazione della dichiarazione o della sua rettifica, il contribuente deve indicare nelle annotazioni della denuncia stessa l'espressione "ravvedimento operoso – omessa o infedele dichiarazione", allegando fotocopia della ricevuta di versamento.

TITOLO V NORME FINALI

Art. 55 Norme finali

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2024.
2. Dal 1° gennaio 2020 sono abrogati:
 - il Regolamento sul Diritto di Interpello approvato con delibera C.C. n. 76 del 29.06.2016;
 - il Regolamento sull'Accertamento con Adesione dei tributi comunale e sull'esercizio del potere di Autotutela approvato con delibera C.C. n. 168 del 15.12.1998;
 - il Regolamento Generale delle Entrate comunali, da ultimo, approvato con delibera C.C. n. 208 del 21.12.2015.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
4. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche ai rapporti pendenti alla sua data di entrata in vigore.